


PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE


VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 38 DEL 24/10/2000

VERBALE:


Letto, approvato e
sottoscritto


IL PRESIDENTE


IL DIRETTORE

PUBBLICAZIONE:


La pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio è iniziata il giorno **26 OTT. 2000** e vi rimarra' per 15 giorni consecutivi.


IL DIRETTORE

ESECUTIVITA':

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 3° comma - del Testo Unico di cui al D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

- 3 NOV. 2000
Seravezza, _____


IL DIRETTORE

OGGETTO: Valutazione d'impatto ambientale per le attività estrattive - semplificazione e snellimento dei procedimenti e proposte di modifica della L.R. 3 novembre 1998, n. 79.

L'anno duemila, addì 24 del mese di ottobre, alle ore 15,30 presso gli Uffici del Parco in Castelnuovo Garfagnana si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, nominato con deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n° 306 del 9 novembre 1999. Presiede il Sig. **LUIGI GRASSI**.

Sono presenti componenti n° 8, Assenti n° 5

(A = Assente P = Presente)

PAOLO CATTANI	A
GIOVANNI CORRIERI	A
PIERO SACCHETTI	P
ADRIANO VIVIANI	A
AGOSTINO NINO FOLEGNANI	P
VINCENZO COLASANTI	P
CRISTOFORO FELICIANO RAVERA	P
ALBERTO ABRAMI	A
GIANCARLO VOLPINI	P
CHRISTIAN DAIMO	A
GIUSEPPE NARDINI	P
EZIO GINO RONCHIERI	P
LUIGI GRASSI	P

Partecipa

- Il Direttore dell'Ente **ANTONIO BARTELLETTI**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che - a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 3 novembre 1998, n. 79 e l'avvio dei procedimenti tecnico-amministrativi riguardanti le attività estrattive nell'area contigua del Parco - si è sviluppato un articolato dibattito tra Ente, Comuni e imprenditori nel merito delle modalità di applicazione della normativa citata alla realtà delle Alpi Apuane, attraverso incontri pubblici, dibattiti e discussioni scaturiti anche a seguito dell'adozione degli indirizzi applicativi delle norme tecniche in materia di valutazione d'impatto ambientale, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 13 del 21 marzo 2000;

CONSIDERATO che le principali problematiche emerse sulla V.I.A. per le attività estrattive riguardano fundamentalmente i seguenti punti:

- a) lo snellimento e la semplificazione delle procedimenti tecnico-amministrativi relativi alla valutazione d'impatto ambientale;
- b) l'obbligatorietà della valutazione d'impatto ambientale su ogni piano di coltivazione presentato e sua variante anche non sostanziale;
- c) la possibilità di elaborare piani di coltivazione e conseguenti studi d'impatto ambientale a livello di comparto estrattivo e non solo di singola cava;
- d) le modalità di calcolo e di utilizzo del contributo dovuto per l'istruttoria e pari allo 0,5 ‰ del valore complessivo delle opere da realizzare;
- e) il supporto documentale e tecnico messo a disposizione dell'Ente per favorire l'attività di progettazione e di studio d'impatto ambientale;

TENUTO CONTO che, rispetto ai punti sopra elencati e nello stesso ordine di presentazione, valgono le seguenti considerazioni:

- a) lo sforzo di semplificare e snellire gli iter autorizzativi ha già avuto un primo e concreto obiettivo con l'adozione degli indirizzi applicativi delle N.T.A. della V.I.A., di cui alla citata deliberazione del Consiglio direttivo n. 13/00. In luogo di una pedissequa richiesta di dati ed informazioni secondo lo schema ovviamente generale, stabilito da norme regionali, è stato proposto e sperimentalmente applicato un modello di ottimizzazione e razionalizzazione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, a seguito di una tipicizzazione delle attività estrattive, attagliando così per ogni categoria una procedura contestualizzata;
- b) sono da condividere i contenuti e le proposte di modifica dell'allegato "B3" alla L.R. n. 79/98, così come proposti nella nota del Direttore presentata al Consiglio direttivo del 22 agosto 2000 - e qui riportata sotto l'allegato "A" - con il fine di non richiedere la V.I.A. sulle varianti non sostanziali ai piani di coltivazione;
- c) è opportuno far proprie le indicazioni espresse, ancora nella stessa nota sopra citata del Direttore, sui piani e sugli studi di comparto, in base a quanto indicato nell'art. 17, comma 1, della L.R. 3 novembre 1998, n. 78, ricordando pure che nell'attuale bozza del "Piano per il Parco" in via di adozione, all'art. 35 delle N.T.A., s'introduce la necessità di operare per "Piani di comparto" (e quindi con V.I.A. che integra più cave limitrofe), al fine di consentire adeguate interpretazioni progettuali delle caratteristiche paesistico-ambientali, nonché interventi produttivi volti a garantire condizioni di sostenibilità nello sfruttamento della risorsa lapidea;

- d) in assenza di una soluzione condivisa o almeno concertata sulle modalità di calcolo dello 0,5 ‰, mancando al momento alternative e controproposte a quanto indicato nell'allegato "A" alla deliberazione citata del Consiglio direttivo n. 13/'00, è opportuno continuare a richiedere il versamento di somme forfetarie, nella misura indicata al punto f) del dispositivo dello stesso atto deliberativo, concedendo però la facoltà ai richiedenti di dilazionare il pagamento con rate annuali di pari importo, oltre gli interessi di legge, a fronte di garanzia fideiussoria;
- e) di continuare a mettere a disposizione per la consultazione - soprattutto dei progettisti e dei redattori degli studi d'impatto ambientale - la documentazione cartografica e bibliografica, edita ed inedita, presente presso gli Uffici del Parco (nel rispetto del diritto della paternità intellettuale delle opere), non senza aver ricordato le iniziative già poste in atto con il P.e.g. 2000 per la pubblicazione di strumenti conoscitivi utili alla progettazione (Int. 1.09.06.02 cap. 2, ad esempio la Carta geologica delle Alpi Apuane e la Carta delle unità ambientali del Parco) e quanto è possibile ancora realizzare con il contributo dello 0,5 ‰, non utilizzato per spese tecniche di istruttoria e in buona parte destinato dallo stesso P.e.g. per la produzione di materiali a stampa d'ausilio agli studi d'impatto ambientale (Int. 1.09.01.02 cap. 3);

VISTA la proposta di deliberazione così come predisposta dall'Ufficio competente;

ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione;

ACQUISITO e conservato in atti il parere favorevole di cui all'art. 49, comma 1, del Testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

A voti n. 7 favorevoli ed 1 contrario (Ronchieri), espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

dopo aver fatto proprie le considerazioni e le motivazioni espresse in narrativa,

- a) di continuare ad utilizzare gli indirizzi applicativi in materia di V.I.A. per le attività estrattive di cui all'allegato "A" alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 13/'00, dopo aver verificato - nella pratica sperimentale di questi ultimi mesi - l'efficacia di tali indirizzi nello snellimento e semplificazione dei procedimenti tecnico-amministrativi;
- b) di proporre alla Regione Toscana le modifiche all'allegato "B3" alla L.R. 3 novembre 1998, n. 79, nello specifico della non applicazione della valutazione d'impatto ambientale alle varianti non sostanziali dei piani di coltivazione di cava, così come indicate nell'allegato "A" alla presente deliberazione;
- c) di invitare i Comuni - in questa fase che precede l'approvazione del "Piano per il Parco" - ad attivare comparti estrattivi attraverso la promozione di consorzi volontari o la costituzione di consorzi obbligatori tra imprese per la gestione unica di cave dello stesso bacino, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 3 novembre 1998, n. 78, in attesa che l'approvazione del "Piano" delle Alpi Apuane renda obbligatorio il costituirsi di comparti estrattivi, in determinati contesti, con il fine di garantire più razionali sfruttamenti della risorsa lapidea ed un unico studio integrato d'impatto ambientale;

- d) di continuare a richiedere il versamento di somme forfetarie per il contributo dello 0,5 ‰ di cui all'art. 10, comma 2, della L.R. n. 79/'78, nelle modalità provvisorie e nella misura indicata al punto f) del dispositivo della deliberazione del Consiglio direttivo n. 13/'00, concedendo però la facoltà ai richiedenti di dilazionare il pagamento con rate annuali di pari importo, oltre gli interessi di legge, a fronte di garanzia fideiussoria;
- e) di continuare a favorire l'attività dei progettisti e dei redattori degli studi d'impatto ambientale, mettendo in consultazione la documentazione cartografica e bibliografica, edita ed inedita, presente presso gli Uffici del Parco (nel rispetto del diritto della paternità intellettuale delle opere), oltre a dar ulteriore corso alle iniziative già poste in atto con il P.e.g. 2000 per la pubblicazione di strumenti conoscitivi utili alla progettazione, attraverso risorse provenienti anche dal contributo dello 0,5 ‰ sopra citato;
- f) di inviare copia della presente deliberazione alla Regione Toscana, alle Province e ai Comuni territorialmente interessati alle attività estrattive, nonché alle rappresentanze delle parti sociali;
- g) di dichiarare, con successiva votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4

Allegato "A" alla deliberazione al Consiglio direttivo n. 38 del 24 ottobre 2000

Prima di affrontare qualsiasi ipotesi di modifica alla L.R. 3 novembre 1998, n. 79 è opportuno inserire il problema della V.I.A. per le attività estrattive in un quadro normativo generale, non mancando di sottolineare alcune incongruenze che sembrano emergere dalla lettura del testo di legge citato e dai suoi allegati.

Particolare animazione, tra alcuni amministratori ed imprenditori, ha suscitato il fatto che gli Uffici del Parco richiedano obbligatoriamente lo studio di impatto ambientale su ogni piano di coltivazione, riguardante perfino varianti non sostanziali. Abbiamo già detto in sede pubblica che non si tratta di un'arbitraria applicazione della legge, ma di una lettura corretta e per altro confermata, nello spirito e nella lettera, dal competente Ufficio regionale in più di un'occasione.

In estrema sintesi: il Parco non può attivare la procedura di verifica discrezionale prevista dall'art. 11 della L.R. in parola (ovverosia la facoltà di sottoporre o meno un progetto a V.I.A.) ed è obbligato a richiedere sempre lo studio d'impatto ambientale sulle attività estrattive per le seguenti ragioni:

- 1) nelle aree contigue di Parco (dove si collocano tutte le cave in competenza all'ente) non c'è distinzione tra progetti indicati agli allegati "A" e "B" - ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R. 79/98 - per cui si passa direttamente alla procedura di V.I.A. prevista dall'art. 12 e sgg., senza l'intervento dell'art. 11, aperto invece ad una disamina sulla necessità o meno dello studio d'impatto ambientale;
- 2) l'applicazione della V.I.A. alle cave è stabilita sia dal loro inserimento nell'allegato "A3" [punto "a" - se superiori a 500.000 m³/a di materiale estratto o estese più di 20 ha], sia dalla loro presenza nell'allegato "B3" [punto "3b" - riguardante tutte le altre attività estrattive non considerate nella precedente categoria];
- 3) la richiesta dello studio d'impatto ambientale, anche per la minima variante a progetto approvato di cava, deriva dal fatto che, ancora nell'allegato "B3", si fa riferimento a qualsiasi *"modifica dei progetti elencati"* [punto "4c"] nello stesso allegato, senza discrezione, o ulteriore distinzione o soglia quantitativa specificata.

Tuttavia - nonostante la linearità logica della lettura delle norme citate - una qualche incongruenza sembra emergere dal fatto che la necessità di V.I.A. per *"modifica dei progetti"* dell'allegato "B3" si riferisce soltanto alle cave di più limitata estensione (con meno di 500.000 m³/a di produzione o con meno di 20 ha di superficie). Di contro, le cave più estese di quei valori - e ovviamente più impattanti - necessiterebbero di V.I.A. soltanto per *"modifiche o estensioni di progetti (...), già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente"* [punto "4a" dell'allegato "B3"].

Non si ritiene che la categoria indicata al punto "4c" dell'allegato "B3" possa di fatto estendere quanto detto al punto "4a", tenuto conto della posizione tassonomicamente parallela delle due indicazioni sopra considerate e soprattutto dal fatto che sarebbe bastato scrivere - *"modifica dei progetti elencati negli allegati A3 e B3"* - per avere un simile e più leggibile risultato.

Quale sia stata la reale volontà del legislatore non è qui possibile né saperlo, né intuirlo. Ciò nonostante, l'incongruenza evidenziata è forse utile per richiedere interpretazioni autentiche e, forse, una modifica agli allegati della L.R. n. 79/98.

La Giunta esecutiva, nella riunione del 18 agosto 2000, si è detta d'accordo nel proporre al Consiglio direttivo modifiche che non coinvolgano l'articolato di legge e quindi che non seguano le indicazioni avanzate da alcuni rappresentanti degli enti locali durante l'ultima seduta della Comunità del Parco, altrimenti favorevoli a trasferire alla fase di preventiva verifica (ex art. 11), senza nessun obbligo di V.I.A., tutte le cave presenti nell'area contigua di Parco.

A tal proposito, lavorando sulle categorie dell'allegato "B3" e recuperando quanto indicato all'art. 11, comma 1, lettera c) della 79/98, si potrebbe proporre le seguenti integrazioni specificate in grassetto:

1) punto "4a" dell'allegato "B3"

modifiche sostanziali o estensioni di progetti di cave e torbiere, di cui allegato A3 e B3, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente;

2) punto "4c" dell'allegato "B3"

modifica dei progetti elencati nel presente allegato B3, ad eccezione di quelli indicati al punto 4.

Infine, rimane da analizzare la proposta avanzata in più sedi, circa la possibilità di far eseguire un unico studio d'impatto ambientale per cave appartenenti allo stesso bacino o comparto estrattivo o comunque limitrofe o contigue tra di loro.

Rispetto a tale istanza, si ritiene che la normativa in essere consenta già di percorrere un iter amministrativo analogo a quello richiesto. Ci si riferisce in particolare alla norma contenuta all'art. 17, comma 1, della L.R. 3 novembre 1998, n. 78 ["Testo unico in materia di cave..."], secondo la quale "il Comune promuove la costituzione di consorzi volontari o dispone la costituzione di consorzi obbligatori tra imprese per la gestione unica delle cave e torbiere contigue o vicine al fine di garantire un più razionale sfruttamento, e comunque ogni qual volta ricorrano motivi di sicurezza".

Con un consorzio tra cave contigue, limitrofe o prossime è sempre possibile presentare un unico progetto o piano di coltivazione, onnicomprensivo dei vari siti estrattivi, che valga a scala di bacino o di comparto, per poi essere sottoposto ad unica procedura di V.I.A. nella sua interezza.

Il Direttore
Dott. Antonio Bartelletti